



Disegno giugno 2007

Pacchetto 1
Attuazione della revisione della LAVS del 23 giugno 2006
(Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)
Commento alle modifiche dell'OAVS e dell'OSC

1	Contesto	2
2	Panoramica delle nuove disposizioni e adeguamenti necessari a livello di ordinanza	2
2.1	Principali novità (OAVS)	2
2.2	Sistema di comunicazione automatizzato e armonizzazione dei registri (Infostar e SIMIC)	2
2.3	Tessera d'assicurato dell'assicurazione malattie.....	3
3	Modifiche dell'OAVS	3
3.1	Articoli 50d capoverso 2 e 50f capoverso 2	3
3.2	Articolo 68 capoverso 1	3
3.3	Titoli prima degli articoli 133, 134 ^{bis} e 135	3
3.4	Articolo 133	4
3.5	Articolo 133 ^{bis}	4
3.6	Articolo 134	5
3.7	Titolo prima dell'articolo 134 ^{bis}	5
3.8	Articolo 134 ^{bis}	5
3.9	Articolo 134 ^{ter}	5
3.10	Articolo 134 ^{quater}	5
3.11	Articolo 134 ^{quinquies}	6
3.12	Articolo 134 ^{sexies}	7
3.13	Articolo 134 ^{septies}	9
3.14	Titolo prima dell'articolo 135	9
3.15	Articolo 135	9
3.16	Articolo 135 ^{bis}	9
3.17	Articolo 136	9
3.18	Articolo 137	10
3.19	Articolo 174 capoverso 1, frase introduttiva e lettera a	10
3.20	Disposizioni transitorie e entrata in vigore	10
4	Modifica dell'OSC	11
4.1	Articolo 53	11
4.2	Entrata in vigore e questione ancora in sospeso.....	11

1 Contesto

A livello di legge, il numero d'assicurato dell'AVS era finora disciplinato da un'unica disposizione (art. 92° LAVS). Le disposizioni dettagliate, che prevedono l'attribuzione di un numero AVS in base a dati personali specifici (nome, data di nascita, sesso ecc.) e dunque "rivelatori", sono attualmente stabilite a livello di ordinanza (art. 133 LAVS).

Poiché l'attuale situazione è in contrasto con i principi della protezione dei dati, definiti dopo l'introduzione del numero AVS, il Consiglio federale non si è limitato a ritoccare l'ordinanza, ma ha approfittato del cambiamento di sistema per proporre a livello di legge nuove direttive per la generazione e l'utilizzazione di numeri AVS che rispondano meglio alle esigenze della protezione dei dati. Il Parlamento ha accolto le proposte del Consiglio federale ed il 23 giugno 2006 ha approvato la revisione della LAVS¹ presentata con il messaggio del 23 novembre 2005². Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006. L'entrata in vigore formale della presente revisione della LAVS, che per quanto concerne la l'AVS diverrà pienamente effettiva soltanto a partire dalla metà del 2008, è prevista al più tardi per il 1° gennaio 2008. Grazie a disposizioni transitorie differenziate è dato agli organi esecutivi e in particolare all'UCC un margine di manovra sufficiente per il passaggio, tecnicamente molto impegnativo, al nuovo sistema. Per gli utenti primari del numero AVS (AVS, AI, IPG, PC, LP), è prevista una sola data per il passaggio al nuovo sistema. L'UCC potrà però applicare già prima le nuove disposizioni per evadere le richieste di terzi utenti e fornire i nuovi numeri. Per ragioni di sicurezza è previsto che fino alla fine del 2008, oltre al nuovo numero d'assicurato, continui ad essere assegnato anche il numero secondo il vecchio sistema.

2 Panoramica delle nuove disposizioni e adeguamenti necessari a livello di ordinanza

2.1 Principali novità (OAVS)

Le disposizioni fondamentali della revisione sono i nuovi articoli 50c-50f LAVS. Le novità introdotte nella legge sono:

- l'obbligo di definire un numero che non permetterà di risalire alla persona;
- la definizione degli utenti autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato;
- le misure di sicurezza che devono essere adottate dagli utenti autorizzati.

Per garantire l'attuazione dei punti fondamentali del nuovo disciplinamento, va adeguata in primo luogo la legislazione esecutiva relativa alla LAVS, ossia l'OAVS. Per quanto concerne le misure di sicurezza è prevista l'emanazione di una nuova ordinanza del Dipartimento (v. pacchetto separato).

2.2 Sistema di comunicazione automatizzato e armonizzazione dei registri (Infostar e SIMIC)

Nel messaggio sulla revisione della LAVS del 23 novembre 2005 sono stati descritti dettagliatamente i nuovi processi per l'assegnazione del numero d'assicurato dell'AVS (capitoli 1.2.1.3 e 1.2.2.2). Sostanzialmente si tratta di fare in modo che l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) possa generare e assegnare il numero il più rapidamente possibile. In futuro, il numero AVS non sarà più assegnato come oggi al primo contatto di una persona con l'AVS/AI, bensì, di regola, alla nascita o quando una persona avrà stabilito in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale (dopo l'entrata nel nostro Paese). In linea di massima, per rendere il più possibile efficiente il processo di assegnazione, l'invio delle necessarie comunicazioni all'UCC sarà automatizzato,

- nel caso dei nuovi nati, attraverso il registro informatizzato dello stato civile in uso presso gli uffici di stato civile (Infostar) e,
- nel caso delle persone che entrano per la prima volta in Svizzera con l'intenzione di stabilirvi il proprio domicilio/la propria dimora abituale, attraverso il Sistema d'informazione centrale sulla

¹ FF 2006 5307

² FF 2006 471

migrazione SIMIC (per ragioni pratiche sono escluse tutte le entrate in Svizzera per un soggiorno di durata non superiore a quattro mesi, per evitare che siano registrate tutte le persone cui è stato rilasciato un visto).

L'invio di queste comunicazioni all'UCC va previsto nell'OAVS e nelle pertinenti ordinanze, sulla base della legislazione già vigente, nel quadro dell'emanazione delle disposizioni esecutive relative alla revisione della LAVS. Per la precisione è necessario adeguare l'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2). L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 (RS 142.513) non richiede invece modifiche per l'attuazione delle nuove disposizioni nell'ambito dell'AVS. La base legale per l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS nelle banche dati Infostar e SIMIC non è stata creata con la revisione della LAVS, ma con la legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArm)³. Le modifiche d'ordinanza rese necessarie dalla LArm in relazione alla comunicazione e alla registrazione del numero d'assicurato AVS in queste due banche dati sono tuttavia tanto strettamente legate alla revisione della LAVS, che una di esse è stata inserita già nel presente pacchetto (art. 134^{quater} capoverso 1). Ulteriori modifiche dell'OSC e dell'ordinanza SIMIC sono invece previste nel quadro dell'emanazione delle disposizioni esecutive relative alla LArm.

2.3 Tessera d'assicurato dell'assicurazione malattie

Con la revisione della LAVS sono state create le premesse per l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS anche nell'ambito dell'assicurazione malattie. Il numero AVS è di rilievo soprattutto nel quadro dell'introduzione della tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I due progetti vanno coordinati, poiché gli assicuratori-malattie devono poter ricevere per tempo dall'UCC i nuovi numeri d'assicurato AVS. Il calendario della presente revisione dell'OAVS tiene dunque conto dell'obiettivo di rilasciare la nuova tessera d'assicurato a partire dal 1° gennaio 2009.

3 Modifiche dell'OAVS

3.1 Articoli 50d capoverso 2 e 50f capoverso 2

Oltre al numero d'assicurato, il nuovo certificato di assicurazione riporterà unicamente cognome, nome e data di nascita dell'assicurato (v. art. 135^{bis} OAVS). In futuro saranno dunque soppressi i dati inerenti alle singole casse di compensazione che gestiscono conti individuali dell'assicurato nel corso della sua vita (lavorativa), dati che finora andavano tenuti costantemente aggiornati. Questo significa che in caso di splitting non sarà più necessario modificare il certificato, ragion per cui può essere stralciata la prescrizione dell'articolo 50d capoverso 2 OAVS, secondo cui le casse di compensazione sono tenute a rilasciare ad ogni coniuge un nuovo certificato di assicurazione. Un adeguamento analogo è necessario anche nell'articolo 50f capoverso 2 OAVS.

3.2 Articolo 68 capoverso 1

Attualmente l'articolo 68 capoverso 1 OAVS prescrive che al momento della presentazione della richiesta di una rendita ordinaria di vecchiaia vanno inoltrati, tra l'altro, i certificati di assicurazione. Dato che in futuro i certificati non conterranno più informazioni sulle casse di compensazione che gestiscono conti dell'assicurato, questa disposizione diverrà obsoleta. Il suo tenore va pertanto adeguato. Nella prassi, tuttavia, sul modulo di richiesta figurerà l'invito ad inoltrare i vecchi certificati eventualmente disponibili, che in alcuni casi particolari possono facilitare l'accertamento del diritto alla rendita.

3.3 Titoli prima degli articoli 133, 134^{bis} e 135

L'attuale disciplinamento del numero d'assicurato è contenuto in un apposito capitolo, intitolato "Certificato di assicurazione e conto individuale", che comprende gli articoli 133-141. La struttura di questa parte dell'OAVS deve essere rivista, dato che il nuovo disciplinamento sarà ben più complesso e, soprattutto, che le nuove disposizioni saranno applicabili anche a terzi utenti. Il tema del numero d'assicurato deve essere trattato separatamente e le relative disposizioni vanno strutturate: nella sottosezione intitolata "I. Caratteristiche e assegnazione", che comprenderà gli articoli 133 e 133^{bis}, è descritto il processo principale di assegnazione del nuovo numero di assicurato AVS da parte dell'UCC, nella

³ FF 2006 5319

sottosezione "II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS", comprendente gli articoli 134^{bis}-134^{septies}, sono stabilite le norme per l'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS. Per le rimanenti disposizioni dell'attuale titolo "H. Certificato di assicurazione e conto individuale" (art. 135-141) sarà introdotto il nuovo titolo "H^{bis} Certificato di assicurazione, attestato di assicurazione e conto individuale".

3.4 Articolo 133

La modifica dell'articolo 133 OAVS stabilisce i dettagli tecnici per l'introduzione del nuovo numero d'assicurato. Il metodo attualmente impiegato per generare i numeri AVS è soppresso per ragioni pratiche e di protezione dei dati, in quanto fa ricorso a dati personali specifici e dunque "rivelatori". Il nuovo metodo prevede un numero d'assicurato composto da 13 cifre, e più precisamente da:

- un codice nazionale a tre cifre, che indica la provenienza svizzera del numero d'assicurato (in futuro, dunque, tutti i numeri d'assicurato svizzeri inizieranno con la cifra "756");
- un numero a nove cifre utilizzato esclusivamente per un'unica persona figurante nel registro AVS;
- un'ultima cifra, che svolge la funzione di numero di controllo.

Grazie a questa soluzione, la composizione del numero d'assicurato menzionato nel nuovo articolo 50c capoverso 3 LAVS è tale che, conformemente al tenore della legge, non permette di risalire alla persona cui è assegnato. Allo stesso tempo è garantita la compatibilità per l'elaborazione dei dati su larga scala.

3.5 Articolo 133^{bis}

Come finora, per ragioni di sicurezza il numero d'assicurato sarà assegnato da un unico ufficio, segnatamente l'Ufficio centrale di compensazione. Questa attribuzione di competenze, finora oggetto dell'articolo 134^{bis} capoverso 1 OAVS, è trasferita per ragioni sistematiche nel nuovo articolo 133^{bis} capoverso 1 OAVS. Per il resto, la nuova disposizione stabilisce le condizioni e il momento per la generazione di un nuovo numero d'assicurato da parte dell'UCC:

- Nell'articolo 133^{bis} capoverso 2 OAVS sono menzionate le nuove procedure di comunicazione, che sono per principio automatizzate (in casi eccezionali possono essere necessarie ulteriori verifiche): la lettera a concerne le comunicazioni relative a nuove nascite effettuate attraverso Infostar, la lettera b quelle relative alla registrazione nel SIMIC di nuove persone appartenenti o al settore degli stranieri (numero 1) o al settore dell'asilo (numero 2). In virtù di questa definizione, la disposizione non si applica a tutte le persone registrate nel SIMIC. Si vuole infatti evitare che venga attribuito senza necessità un numero d'assicurato a tutte le persone cui è rilasciato un visto o cui è concessa la dimora temporanea nel nostro Paese. La disposizione è dunque conforme allo spirito del nuovo articolo 50c capoverso 1 lettera a LAVS e il numero d'assicurato è assegnato ai dimoranti temporanei, conformemente al capoverso 3, soltanto in caso di necessità (p. es. se intraprendono un'attività in Svizzera).
- il capoverso 3 dell'articolo 133^{bis} OAVS disciplina l'assegnazione del numero AVS in tutti gli altri casi. Per evitare che ad una persona siano assegnati più numeri d'assicurato, l'UCC deve avere la possibilità di verificare se una richiesta di assegnazione sia effettivamente giustificata. L'UCC può svolgere questo compito in maniera affidabile unicamente se gli sono forniti i dati personali necessari e se può procedere a confronti.
- i capoversi 4 – 6 servono a garantire la qualità del processo di assegnazione del numero. Normalmente i dati di cui al capoverso 4 lettere a-l dovrebbero essere sufficienti per la procedura di assegnazione. Independentemente dal fatto che il numero d'assicurato sia assegnato in modo automatizzato conformemente al capoverso 2 o, in singoli casi, conformemente al capoverso 3, deve essere effettuato un confronto tra dati (capoverso 5). Di regola, i dati forniti dovrebbero bastare per accertare se la persona in questione sia già registrata presso l'UCC. Piccole differenze, per esempio nella grafia del nome (Käthi/Katharina), non rappresentano un problema se i dati rimanenti, quali per esempio il cognome, la data di nascita e la cittadinanza, coincidono. In questi casi, il rischio che venga erroneamente assegnato un ulteriore numero d'assicurato è minimo (e quindi accettabile). Se invece sussistono dubbi più seri, questi vanno dissipati mediante verifiche supplementari. Per poter svolgere questo compito e raggiungere il più alto livello qualitativo possi-

bile (che tuttavia non sarà mai il massimo assoluto), l'UCC deve avere la possibilità di esigere ulteriori dati personali (cpv. 6).

3.6 Articolo 134

Questa disposizione, che riguarda l'attuale certificato di assicurazione, è sostituita da quella relativa al nuovo certificato d'assicurazione (nuovo art. 135 bis).

3.7 Titolo prima dell'articolo 134^{bis}

V. capitolo 3.3.

3.8 Articolo 134^{bis}

Un concetto fondamentale della revisione della LAVS del 23 giugno 2006 è quello di "utilizzo sistematico del numero d'assicurato". Esso è importante per la limitazione dell'impiego del numero d'assicurato dell'AVS da parte di terzi, una limitazione determinata dal fatto che il legislatore, negli articoli 50d e 50e LAVS, esige una base legale per l'"utilizzo sistematico". La nuova disposizione definisce più precisamente cosa si dovrà intendere per "utilizzo sistematico". Il criterio decisivo sarà se in una collezione di dati sia registrata o meno la parte essenziale del numero d'assicurato. Il concetto di "collezione di dati" si rifà a quello definito nell'articolo 3 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e intende dunque "ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate". Con la limitazione alla parte centrale del numero, vale a dire quella menzionata all'articolo 133 lettera b, si evita che gli utenti aggirino la limitazione dell'impiego voluta dal legislatore modificando sistematicamente i numeri interi secondo un proprio sistema (p. es. sopprimendo il codice nazionale rappresentato dalle prime tre posizioni del numero a 13 cifre o aggiungendo al numero una lettera).

3.9 Articolo 134^{ter}

Il nuovo disciplinamento previsto dalla legge impone agli utenti del numero d'assicurato il rispetto di diverse prescrizioni volte a garantire la trasparenza, la sicurezza e l'attendibilità dei dati e a prevenire gli abusi (misure di sicurezza secondo l'art. 50g LAVS). Tra le altre cose, gli utenti che esercitano il loro diritto all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato devono annunciarsi all'UCC, che tiene un elenco dei servizi e delle istituzioni annunciate.

Per rendere la procedura il più possibile chiara ed efficiente, l'articolo 134^{ter} capoverso 1 prevede l'annuncio mediante un apposito modulo, mentre il capoverso 2 precisa le informazioni che vi devono figurare. Lo scopo è semplificare il più possibile all'UCC il compito di riconoscere gli annunci di servizi o istituzioni che non soddisfano le condizioni per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato. Conformemente al nuovo articolo 87 sesto comma LAVS, in futuro questi ultimi sarebbero punibili e l'UCC non sarebbe tenuto a soddisfare le loro richieste di comunicazione del numero d'assicurato attraverso le procedure previste dall'articolo 134^{quater} capoversi 2 o 4.

Il capoverso 3 precisa che l'obbligo previsto dal legislatore di pubblicare annualmente l'elenco dei terzi che utilizzano sistematicamente il numero va adempiuto mediante pubblicazione su Internet.

Occorre osservare che l'articolo 134^{ter} dell'ordinanza non esclude la possibilità di comunicazioni collettive. Sarà dunque per esempio possibile che un'autorità centrale cantonale inoltri i moduli per tutti i comuni che tengono registri degli abitanti.

3.10 Articolo 134^{quater}

Con la revisione della LAVS sono stati autorizzati all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS non solo tutti i rami delle assicurazioni sociali, ma anche determinati settori strettamente connessi ad essi. Nella pratica, i complessi di dati dei singoli utenti avranno un'ampiezza assai differente. Mentre la banca dati del servizio sociale di un piccolo Comune dovrebbe contenere un numero piuttosto ridotto di registrazioni, quella di una grande cassa malati potrebbe contenerne diverse centinaia di migliaia. Ogni utente avrà dunque esigenze tecniche differenti per quanto concerne l'immissione del

nuovo numero d'assicurato o la verifica dei numeri esistenti. Per permettere all'UCC di soddisfare le esigenze dei clienti ed evitare che venga paralizzato dalla loro estrema diversità, l'articolo prevede quanto segue:

- Nel capoverso 1 è stabilito che la comunicazione del numero d'assicurato ai sistemi Infostar e SIMIC avviene per principio in modo automatizzato. Il numero deve essere registrato in questi due sistemi in virtù della legge sull'armonizzazione dei registri.
- Per il resto, l'UCC deve mettere a disposizione degli utenti sia una procedura standard di comunicazione (capoverso 2; allo stato attuale della tecnica, la comunicazione deve avvenire mediante supporti di memoria portatili) sia un sistema di ricerca (capoverso 3).
- Oltre a ciò, va però lasciata anche la possibilità di adottare ulteriori soluzioni tecniche (cpv. 4). Soluzioni di questo tipo sono attualmente in discussione nel quadro dell'attuazione della legge sull'armonizzazione dei registri. L'UCC, i registri degli abitanti, Infostar e SIMIC sono tenuti a fornire i propri dati all'UST (v. art. 15 LArm). Sul piano tecnico, l'UST costituisce dunque un punto nodale. Per ragioni di efficienza appare quindi logico utilizzare il medesimo canale tecnico sia per le comunicazioni automatizzate di Infostar e SIMIC all'UCC che per la comunicazione del numero a Infostar e SIMIC da parte dell'UCC. Attraverso questo canale si potrebbe inoltre fornire il numero d'assicurato anche ai registri degli abitanti o ad altri servizi ed istituzioni. Nel capoverso 4 è pertanto prevista la possibilità che l'UCC collabori con altri servizi ed istituzioni. La formulazione è volutamente vaga, in modo da lasciare un margine di manovra sufficiente per trovare la migliore soluzione tecnica per la prima fornitura dei numeri a terzi e per le comunicazioni automatizzate periodiche. La disposizione sull'approntamento di ulteriori soluzioni tecniche include anche la possibilità che l'UCC, tramite il fondo di compensazione AVS, assuma parte dei costi per l'adeguamento delle interfacce di altri sistemi, se ciò è nell'interesse dell'AVS (si pensa soprattutto a Infostar).
- Come nel caso dell'assegnazione del numero d'assicurato, anche in quello della sua comunicazione e verifica deve essere possibile un confronto tra dati al fine di ottenere risultati sufficientemente chiari (capoverso 5).
- Per completare il quadro, il capoverso 6 stabilisce che in singoli casi il numero d'assicurato è comunicato o verificato su richiesta.

3.11 **Articolo 134**^{quinquies}

L'UCC è un organo dell'AVS ed è finanziato attraverso fondi dell'assicurazione (contributi degli assicurati, dei datori di lavoro e dei poteri pubblici). Per principio, le spese per i servizi che l'UCC sarà in futuro tenuto a fornire a terzi non devono gravare sull'AVS. Per questa ragione, nell'articolo 50g capoverso 4 della nuova LAVS è stata prevista la possibilità di riscuotere emolumenti per coprirle. Nel messaggio è stato chiarito che la disposizione ha carattere puramente dichiaratorio e che la base legale per la riscossione degli emolumenti è contenuta nell'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010). Nel messaggio si legge anche che se le circostanze concrete non permetteranno di basarsi sull'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1), il Consiglio federale emanerà un disciplinamento speciale⁴ e che in questo caso un possibile criterio per stabilire se riscuotere o meno emolumenti potrebbe essere l'interesse proprio dell'AVS.

Il capoverso 1 dell'articolo 134^{quater} OAVS proposto nel disegno stabilisce il principio secondo cui i terzi che utilizzano il numero AVS sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni dell'UCC. Nei capoversi 2 e 3 la disposizione prevede tuttavia importanti eccezioni.

Capoverso 2

Lettera a: oggi all'interno dell'Amministrazione federale non sono per principio riscossi emolumenti. Questa prassi non cambierà. Per fare qualche esempio concreto, ciò significa che anche in futuro per utilizzare il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) del DDPS o i registri LArm della Confederazione (SIMIC, Ordipro e VERA) non dovranno essere versati emolumenti.

⁴ V. messaggio, FF 2006 495

Lettera b: per i rapporti con i Cantoni e con i Comuni, l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti stabilisce che, per quanto sia concesso il diritto di reciprocità, l'Amministrazione federale rinuncia in generale alla riscossione di emolumenti. La lettera b del presente articolo riprende questo principio, ma con la restrizione che il numero deve essere utilizzato nell'ambito dell'applicazione della legislazione federale. Questo significa che il numero è messo gratuitamente a disposizione dei registri comunali e cantonali che rientrano nel campo d'applicazione della LArm. Se tuttavia un Cantone decide di creare una propria base legale per l'utilizzazione del numero d'assicurato (p. es. per l'ufficio della circolazione), deve provvedere autonomamente a che gli organi esecutivi incaricati di attuare la legislazione cantonale possano immettere il numero nella loro banca dati (p. es. attraverso i registri cantonali). Se per l'immissione si rende necessario ricorrere all'UCC, per i suoi servizi vanno pagati emolumenti.

Lettera c: conformemente a questa disposizione, l'UCC rinuncia a riscuotere emolumenti se i servizi che presta a terzi sono anche nell'interesse dell'AVS o dello svolgimento dei compiti attribuitigli nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Per esigenze di certezza giuridica, il capoverso 3 spiega più concretamente quando sussista questo interesse.

Per quanto concerne le conseguenze dell'esenzione dall'obbligo di corrispondere emolumenti occorre rilevare quanto segue:

conformemente all'articolo 95 capoverso 1 LAVS, il Fondo di compensazione dell'AVS rimborsa alla Confederazione le spese dell'Ufficio centrale di compensazione per quanto derivino dall'applicazione dell'AVS. Questo rimborso si limita all'applicazione vera e propria [v. in merito anche il messaggio sulla modifica della LAVS del 5 maggio 1953, BBI 105 (1953) II 128 e 137 (soltanto in tedesco)]. Ne consegue che le spese dell'UCC non derivanti dall'applicazione dell'assicurazione sono a carico della Confederazione. Nella misura in cui derivano dalle lettere a e b, le spese dell'UCC non finanziate mediante emolumenti sono pertanto a carico della Confederazione (concretamente, sotto forma di passivo dell'UCC), mentre quelle relative alla lettera c sono rimborsate a quest'ultima dal Fondo AVS.

Capoverso 3:

Per esigenze di certezza giuridica, le lettere a-c precisano quali terzi utenti beneficino dell'esenzione dato che utilizzano il numero nell'interesse dell'AVS o dell'adempimento dei compiti dell'UCC nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Non è tuttavia possibile farne un elenco completo.

- La lettera a concerne le assicurazioni sociali la cui esecuzione è tanto strettamente legate all'AVS che sul piano organizzativo sussiste un interesse preponderante dell'assicurazione vecchiaia e superstiti a che esse utilizzino il numero d'assicurato. Le assicurazioni in questione sono AI, PC, IPG, LP e AD. Poiché l'UCC gioca un ruolo importante anche nell'ambito dell'esecuzione dell'AI e nel settore delle prestazioni vi è un'intensa collaborazione tra AI, assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare, è opportuno esonerare anche l'AMal, l'AINF e l'AM dal pagamento di emolumenti emolumenti.
- Nel caso delle autorità fiscali menzionate alla lettera b, l'interesse dell'AVS è dato dal fatto che queste sono molto importanti quali organi ausiliari nell'ambito della riscossione dei contributi: si pensi in particolare alla comunicazione dei redditi dei lavoratori indipendenti (art. 9 cpv. 3 LAVS) e al calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa (art. 29 OAVS).
- Anche gli istituti di formazione di cui alla lettera c hanno la funzione di organi ausiliari nell'ambito dell'esecuzione dell'AVS, nel caso in cui i loro studenti abbiano raggiunto l'età di inizio dell'obbligo contributivo AVS.

3.12 **Articolo 134**^{sexies}

Per l'esonero dal pagamento degli emolumenti si deve tenere conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA). Il principio di copertura dei costi prescrive che il totale degli emolumenti riscossi da un settore amministrativo non deve superare le spese della medesima. Il principio di equivalenza, che è l'espressione del principio della proporzionalità sul piano del

diritto in materia di emolumenti, esige che l'emolumento non deve essere chiaramente sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione e va contenuto entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione è determinato in base al beneficio che essa apporta all'assoggettato o al rapporto tra le spese derivanti da una determinata attività svolta dall'amministrazione e le spese totali del settore amministrativo in questione. Per fare questo calcolo è possibile adottare criteri di giudizio schematici fondati su valori medi (GAAC 67.136).

Per rendere il più possibile semplice ed efficiente l'ordinamento degli emolumenti, nell'articolo 134^{sexies} è proposto un modello trasparente per l'indennizzo dei servizi dell'UCC. Gli emolumenti proposti sono stati calcolati sulla base di ipotesi che tengono conto dello stato attuale del progetto. Poiché non sono ancora stati effettuati test significativi, si segnala espressamente che sia il modello degli emolumenti che l'emolumento per singolo numero d'assicurato potrebbero ancora subire cambiamenti da qui all'autunno del 2007.

Capoverso 1: importo forfetario per caso trattato e emolumento commisurato all'onere amministrativo (importo per singolo numero d'assicurato).

Importo forfetario:

Per poter verificare e completare i numeri d'assicurato negli insiemi di dati forniti da terzi utenti, l'UCC deve avere i necessari presupposti organizzativi e aziendali. I terzi utenti tenuti a versare emolumenti dovranno contribuire alla copertura dei relativi costi versando un importo forfetario per ogni caso trattato. L'importo è fissato sulla base delle seguenti considerazioni:

l'UCC deve valutare la legittimità delle richieste, verificare la struttura e la compatibilità dei dati forniti, nonché eseguire e sorvegliare i processi di trattamento dei dati. Il tempo necessario al trattamento di un complesso di dati è stimato a quasi una giornata lavorativa. Le varie attività del processo lavorativo sono svolte da collaboratori dell'UCC con competenze differenti: personale amministrativo, giuristi e informatici. Per queste attività va fatturato un importo di 100 franchi all'ora. L'importo è calcolato in base ai costi del personale e dei posti di lavoro calcolati dall'Amministrazione federale delle finanze per il 2007, combinando i costi per il personale amministrativo e quelli per i collaboratori scientifici (81.- fr. per personale amministrativo con classe di stipendio 17 e 103.- fr. per personale scientifico con classe di stipendio 24). L'importo corrisponde peraltro a quello previsto per il trattamento delle richieste di accesso ai documenti ufficiali o per le analisi commissionate all'Archivio federale (p. es. ricerche in banche dati).

Emolumento per singolo numero d'assicurato

L'onere amministrativo per la verifica e la comunicazione dei dati e per l'assegnazione/l'attribuzione inequivocabile del numero da parte dell'UCC dipende sostanzialmente dalla qualità dei dati forniti e dalla possibilità di effettuare confronti automatizzati. Se è possibile ottenere risultati mediante confronti standardizzati, l'onere è esiguo. Se tuttavia, per ottenere risultati inequivocabili, si rende necessario eseguire analisi supplementari e accertamenti particolari (eventualmente interpellando anche altri servizi), gli oneri possono essere molto elevati. La soluzione proposta si basa sulle seguenti considerazioni:

- L'UCC prevede che entro il 2010 dovranno essere comunicati circa 47 milioni di numeri d'assicurato. I costi di investimento e di esercizio annuali sono stimati a circa 150'000 franchi.
- Per ogni numero trattato secondo la procedura di confronto standardizzata va dunque pagato un emolumento di 1 centesimo.

In circa il 10 per cento dei casi il confronto interamente automatizzato non permette di ottenere un risultato inequivocabile. È dunque possibile che si debba procedere a complessi accertamenti e chiedere informazioni a chi ha fornito i dati o ad altri servizi e istituzioni, il che genera ingenti spese. Per assegnare e attribuire il numero in modo inequivocabile, questa procedura di rettifica è tuttavia assolutamente indispensabile. Il servizio di clearing che andrà istituito presso l'UCC dovrà terminare i lavori di rettifica entro la fine del 2010. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili si può stimare che per la vera e propria rettifica (clearing) saranno necessari 101 anni/uomo di lavoro svolto da per-

sonale qualificato appositamente istruito. Il complesso processo di rettifica richiederà ulteriori 29 anni/uomo per l'istituzione e la gestione del servizio di clearing, per lo sviluppo di programmi informatici e per altri compiti svolti da esperti esterni altamente qualificati. Le spese di clearing complessive ammonteranno dunque a un po' più di 23 milioni di franchi, ossia a circa 5 franchi per numero d'assicurato rettificato manualmente. Il tempo necessario per la rettifica dei dati personali può variare molto. In media, ogni caso dovrebbe richiedere meno di 3 minuti. Queste ipotesi potrebbero però ancora subire modifiche in seguito a test che saranno condotti con dati reali, i cui risultati sono attesi per l'estate del 2007.

Capoverso 2: emolumento per l'accesso al sistema di ricerca

Per permettere ai terzi utenti di aggiornare i loro insiemi di dati, a determinate condizioni l'UCC offrirà loro la possibilità di cercare in rete il numero d'assicurato. Per garantire il funzionamento del server di ricerca e gestire gli accessi l'UCC dovrà sostenere spese di investimento iniziali di circa 75'000 franchi e spese di esercizio annuali di circa 30'000 franchi. Essendo previsti 50'000 accessi giornalieri alla banca dati da parte di circa 35 utenti, l'emolumento annuale è stato fissato a 1200 franchi per utente.

3.13 Articolo 134^{septies}

Per ragioni di chiarezza l'ordinanza stabilisce che l'ordinamento generale sugli emolumenti è applicabile sussidiariamente. Questo vale in particolare per la fatturazione e per le decisioni relative agli emolumenti. Occorre osservare che si è rinunciato di proposito a fissare emolumenti per la richiesta del numero d'assicurato in singoli casi. Nel presente contesto, questi casi dovrebbero infatti essere piuttosto rari e la maggior parte di essi rientrerebbe comunque nell'ambito dell'assistenza amministrativa gratuita ai sensi dell'articolo 32 LPGa.

3.14 Titolo prima dell'articolo 135

V. capitolo 3.3.

3.15 Articolo 135

Il contenuto dell'attuale articolo 135, che disciplina il conto individuale, è trasferito per ragioni sistematiche nell'articolo 137 OAVS. L'articolo 135 va dunque abrogato.

3.16 Articolo 135^{bis}

Il nuovo articolo 135^{bis} concerne il "certificato di assicurazione", che nel nuovo disciplinamento ha un'importanza assai minore: il **certificato** di assicurazione non contiene più indicazioni riguardo alle casse di compensazione che hanno aperto un conto individuale per l'assicurato. Laddove necessario, questa funzione è ora ripresa dall'**attestato** di assicurazione (v. art. 136 OAVS). Il certificato di assicurazione comprova unicamente che ad una persona è stato assegnato un numero d'assicurato. Nel capoverso 1 sono elencati i dati figuranti sul certificato di assicurazione, che non forniscono tuttavia indicazioni su eventuali diritti assicurativi. Il capoverso 2 stabilisce che il certificato è rilasciato dalla cassa di compensazione competente. All'entrata in vigore del nuovo sistema, tutti gli assicurati riceveranno dalla competente cassa di compensazione un nuovo certificato di assicurazione e una lettera accompagnatoria in cui saranno invitati a conservare il vecchio certificato. Entro la fine del 2009 tutti gli assicurati dovrebbero essere informati.

3.17 Articolo 136

Finora, ogni cassa di compensazione che apriva un conto individuale aggiungeva una nota corrispondente sul certificato di assicurazione. Questo garantiva la documentazione di tutti i versamenti di contributi effettuati. Il nuovo certificato di assicurazione (v. art. 135^{bis} OAVS) non conterrà più queste indicazioni. Mentre i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa regolano i propri contributi direttamente con le casse di compensazione e sono dunque in possesso dei relativi documenti giustificativi, la responsabilità per il conteggio e il versamento dei contributi dei lavoratori dipendenti (salarati) spetta interamente al datore di lavoro. Nonostante i cambiamenti concernenti il nuovo certificato,

il salariato deve continuare a disporre di una prova dell'esistenza di un conto individuale presso la cassa di compensazione competente per il datore di lavoro. Il capoverso 1 prescrive dunque al datore di lavoro di annunciare il salariato alla cassa di compensazione. Quando riceve l'annuncio, quest'ultima deve inviare un attestato di assicurazione al datore di lavoro, che deve consegnarlo al salariato (cpv. 2). L'attestato di assicurazione è rilasciato ogni volta che si verifica un cambiamento (p. es. nuovo posto di lavoro). Per questa ragione i salariati devono conservare i vecchi certificati di assicurazione.

3.18 Articolo 137

Le disposizioni sulla gestione dei conti individuali da parte delle casse di compensazione, oggi oggetto dell'articolo 135, sono trasferite pressoché invariate nell'articolo 137 (attualmente vuoto). Non è più ripresa la disposizione secondo cui l'apertura di un conto individuale è iscritta nel certificato di assicurazione. In seguito all'introduzione dell'articolo 136 (attestato di assicurazione separato), questa iscrizione non ha infatti più alcuna funzione.

3.19 Articolo 174 capoverso 1, frase introduttiva e lettera a

L'articolo 174 stabilisce i compiti dell'Ufficio centrale di compensazione. L'introduzione del nuovo numero d'assicurato comporterà un ampliamento delle sue mansioni. È pertanto necessario un adeguamento della frase introduttiva e della lettera a del capoverso 1.

3.20 Disposizioni transitorie e entrata in vigore

- In linea di massima, l'entrata in vigore formale della modifica di legge e di ordinanza è prevista al più tardi per il 1° gennaio 2008 (III capoverso 1). A partire da questa data il nuovo numero d'assicurato potrà essere fornito in base alle nuove disposizioni.
- La scadenza per il passaggio al nuovo sistema nell'AVS/AI/PC/IPG/LP è fissata al 1° luglio 2008. Per ragioni di tecnica legislativa, le disposizioni transitorie (II cpv. 1) prescrivono l'utilizzazione dell'attuale numero d'assicurato fino a quel momento. L'entrata in vigore delle norme (certificato di assicurazione ecc.) concernenti l'esecuzione dell'AVS è fissata separatamente al 1° luglio 2008 (III cpv. 2). Tra di esse vi sono anche quelle concernenti le comunicazioni automatizzate di Infostar e SIMIC.
- L'assicurazione contro la disoccupazione introdurrà un nuovo sistema informatico, poiché l'attuale sistema è in grado di trattare unicamente il vecchio numero. Il capoverso 2 e il capoverso 3 delle disposizioni transitorie (II) tengono conto di questo fatto. Occorre osservare che la disposizione del capoverso 3 delle disposizioni transitorie (II), che prevede l'assegnazione del numero d'assicurato secondo il diritto previgente fino alla fine del 2008, è anche nell'interesse dell'AVS (margine di sicurezza di 6 mesi oltre il 1.7.2008, data del passaggio al nuovo sistema).
- Per quanto concerne l'entrata in vigore dell'articolo 134^{quater} capoverso 1 (comunicazione del numero d'assicurato a Infostar e SIMIC) è prevista una disposizione speciale (III cpv. 3). L'obbligo di Infostar e SIMIC di registrare il numero d'assicurato AVS è vincolato alla completa entrata in vigore della legge sull'armonizzazione dei registri. La data dell'inizio della comunicazione del numero a Infostar e SIMIC va dunque coordinata con la LArm.

Riguardo al diritto transitorio va per il resto osservato quanto segue:

Tutti i servizi e le istituzioni non menzionati esplicitamente dall'ordinanza che utilizzano attualmente il vecchio numero AVS e che anche in futuro avranno il diritto o l'obbligo di utilizzare sistematicamente il numero AVS potranno intraprendere il cambiamento di sistema quando lo riterranno opportuno, previo annuncio all'UCC. A partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, questi annunci saranno trattati secondo il nuovo diritto. In caso di inadempienza, i sistemi contenenti i vecchi numeri non saranno illegali, ma con il tempo diventeranno inutili, poiché a partire dal 2009, quando cesserà l'assegnazione del vecchio numero, non potranno più essere aggiornati.

Per gli utenti del vecchio numero d'assicurato che in futuro non saranno più autorizzati all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato è applicabile il capoverso 3 delle disposizioni transitorie relative alla revisione della LAVS (periodo di transizione di cinque anni).

4 Modifica dell'OSC

4.1 Articolo 53

L'articolo 43a capoverso 3 CC attribuisce al Consiglio federale la competenza di designare le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati "regolarmente" o "su richiesta" i dati necessari all'adempimento dei loro compiti. Per poter assegnare il numero d'assicurato alla nascita, l'UCC non può fare a meno della comunicazione delle nascite tramite Infostar. Per questa ragione, l'OSC deve prevedere l'obbligo di effettuare queste comunicazioni in una nuova disposizione. Il capoverso 1 dell'articolo 53 dell'ordinanza prevede l'obbligo di comunicare periodicamente mediante una procedura elettronica automatizzata all'UCC le nuove nascite ed i successivi cambiamenti. Il capoverso 2 disciplina le comunicazioni relative ai decessi.

4.2 Entrata in vigore e questione ancora in sospeso

La legge sull'armonizzazione dei registri prevede la registrazione del numero d'assicurato in Infostar. L'attuazione di questa prescrizione del legislatore richiederà un adeguamento dell'elenco di dati di cui all'articolo 8 nel quadro dell'emanazione delle disposizioni esecutive relative alla LArm. L'unica modifica dell'OSC nel quadro dell'attuazione della legislazione relativa al nuovo numero d'assicurato dell'AVS riguarda le procedure di comunicazione automatizzate, disciplinate dall'articolo 53. Si comincerà con la comunicazione automatizzata delle nuove nascite. Il presupposto per il buon funzionamento delle comunicazioni elettroniche relative a cambiamenti o a decessi è che il nuovo numero d'assicurato AVS sia operativo e possa essere comunicato. La versione dell'articolo 53 OSC proposta è dunque da considerare provvisoria. Al momento attuale non sono ancora chiarite tutte le questioni giuridiche e tecniche relative all'attuazione della LArm. La presente proposta potrebbe dunque essere sostituita da una versione contenente una soluzione definitiva con eventuali disposizioni transitorie.